SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore e nomina del commissario straordinario. *(11A03248)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 marzo 2011.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. *(11A03799)* . . *Pag.* 1

DECRETO 11 marzo 2011.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). *(11A03800)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO 11 marzo 2011.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. *(11A03801)* . *Pag.* 2

DECRETO 11 marzo 2011.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2011. *(11A03802)*. . . . . *Pag.* 3

DECRETO 11 marzo 2011.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2011. *(11A03803)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 11 marzo 2011.

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2011. *(11A03804)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 11 marzo 2011.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2011. *(11A03805)*. . . . . *Pag.* 4

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 novembre 2010.

Ammissione di progetti di ricerca Eurostars al fondo agevolazione ricerca nel campo della cooperazione internazionale. (prot. 2068). *(11A03659)* *Pag.* 4

DECRETO 6 dicembre 2010.

Modificazione del decreto 31 maggio 2010 relativo all'ammissione di alcuni progetti di cooperazione internazionale - Eureka. (prot. 888/Ric.) *(11A03660)*. . . . . *Pag.* 17

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elsa Herminia González Hernández, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A03238)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 16 febbraio 2011.

Rettifica del decreto 28 gennaio 2011, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Elsa Herminia González Hernández, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A03239)* . . . . *Pag.* 19

Ministero della giustizia

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso la Corte d'appello di Venezia. *(11A03717)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Bassano del Grappa. *(11A03718)* . . . . *Pag.* 20

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Verona. *(11A03720)* . . . . *Pag.* 20

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Belluno. *(11A03721)*. . . . . *Pag.* 21

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Treviso. *(11A03722)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Venezia. *(11A03723)*. . . . . *Pag.* 22

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Vicenza. *(11A03724)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 4 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Padova. *(11A03725)* . . . . *Pag.* 24

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 28 febbraio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Viterbo. *(11A03366)* . . . . *Pag.* 24

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 febbraio 2011.

Revoca dei decreti 14 gennaio 2011, numeri 11, 12 e 13 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali della regione Sardegna. *(11A03258)* . . . . *Pag.* 25

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Devito, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A03240)* . *Pag.* 26

DECRETO 17 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonietta De Piano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A03249)*. . . . . *Pag.* 27

DECRETO 2 marzo 2011.

Emissione, nell'anno 2011, del francobollo celebrativo della Mostra filatelica «Quel magnifico biennio 1859 - 1861» nel valore di € 0.60. *(11A03728)* . . . . *Pag.* 28

DECRETO 2 marzo 2011.

Emissione congiunta Italia - Città del Vaticano (foglietto), nell'anno 2011, del francobollo celebrativo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, nel valore di 1.50 €. *(11A03750)* . . . . *Pag.* 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 7 marzo 2011.

Modifica delle appendici 5 e 6 al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 concernente i modelli e le documentazioni necessarie per inoltrare la richiesta di autorizzazione, all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico. *(11A03663)* . *Pag.* 30

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma statistico nazionale 2011-2013. (Deliberazione n. 96/2010). *(11A03662)* . . . . *Pag.* 31

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 2 marzo 2011.

Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. *(11A03700)* . . . . *Pag.* 32

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CIRCOLARE 1° febbraio 2011, n. **832**.

Decreto 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino. *(11A03661)* . . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Cerazet 75» *(11A03235)* . . . . *Pag.* 54

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Ranbaxy». *(11A03664)* . . . . *Pag.* 54

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente i progetti della linea ferroviaria Roma Cassino nel tratto compreso tra viale Appio Claudio e Ciampino e stazione Ciampino e della linea ferroviaria Roma – Formia per l'eliminazione delle interferenze, presentato da RFI, in Roma. *(11A03244)*. . . . . . . *Pag.* 55

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di ammodernamento della linea ferroviaria Chivasso - Aosta - progetto di elettrificazione tratta Ivrea - Aosta, presentato dalla società Italferr S.p.a., in Roma. *(11A03245)* . . . . *Pag.* 55

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dello svincolo autostradale Modena nord e bretella di collegamento presentato dalla società autostradale per l'Italia, in Roma. *(11A03246)*. *Pag.* 55

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Rome International School» - Italia. *(11A03257)* . . . . *Pag.* 56

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kavmos pasta per uso orale». *(11A03236)* . . . . *Pag.* 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbocyl 10%» *(11A03237)* . . . . *Pag.* 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa Orale» *(11A03247)*. . . . . *Pag.* 56

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti 28 gennaio 2011 del Ministero della giustizia, recanti l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile, presso la Corte di Appello di Venezia e presso il tribunale di Bassano del Grappa. *(11A03716)*. . . . . *Pag.* . .57

Comunicato relativo ai decreti 28 gennaio 2011 del Ministero della giustizia, recanti l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile, presso i Tribunali di Verona, Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova. *(11A03719)* . . . *Pag.* . . 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 22 febbraio 2011.

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche. *(11A03510)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'Interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 gennaio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 gennaio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Carolina Ippolito .

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2011.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n.1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2011, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2010, come appresso:

a) 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2011;

b) 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2011 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03799

DECRETO 11 marzo 2011.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2011, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2011, nella misura dello 0,93%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03800

DECRETO 11 marzo 2011.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2011, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2011, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da ricnoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2011, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03801

DECRETO 11 marzo 2011.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; provvedimento abrogato dall'art. 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; provvedimento abrogato dall'art. 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2011 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2011;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2011 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03802

DECRETO 11 marzo 2011.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e Io sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2011 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03803

DECRETO 11 marzo 2011.

Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1°dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n, 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2011 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03804

DECRETO 11 marzo 2011.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2011 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A03805

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 novembre 2010.

Ammissione di progetti di ricerca Eurostars al fondo agevolazione ricerca nel campo della cooperazione internazionale. (prot. 2068).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto la lettera del Ministro italiano *pro tempore* dell'Università e della ricerca al Commissario europeo Potocnick n. 13301 del 30 novembre 2007 con la quale il MIUR si impegna a finanziare il programma EUROSTARS nel periodo (2007-2013) per un ammontare di 5.000.000,00 di euro annui;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Tenuto conto che il bando EUROSTARS con scadenza il 21 novembre 2008 è stato pubblicato sul sito web europeo http://www.eurostars-eureka.eu/ e pubblicizzato anche attraverso il sito MIUR;

Vista l'approvazione della lista dei progetti selezionati tramite procedura scritta degli alti Rappresentati EUROSTARS-EUREKA - doc. EUREKA 2732 del 24 marzo 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali EUROSTARS e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 9 giugno 2010 e 22 settembre 2010 e riportate nei relativi resoconti sommari;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Visto il decreto direttoriale n. 232 del 31 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2010;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca EUROSTARS, sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

1. In relazione all'allegato 1 del decreto direttoriale n. 232 del 31 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2010 nei progetti Health at Home prot. 4810/E del 24 ottobre 2008 e HOPE prot. 4811/E del 24 ottobre 2008 per mero errore materiale è stata riportata erroneamente la data di protocollo nella frase "L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo 24 ottobre 2009, data di protocollo» tale frase è pertanto modificata in «"L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo 24 ottobre 2008, data di protocollo». Nello stesso decreto le schede dei progetti ENIAC E3CAR e ARTEMIS SCALOPES per omissioni sono sostituite da quelle dell'allegato 2. Tali modifiche non comportano nessuna altra variazione nel contenuto del decreto stesso.

Art. 4.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.134.322,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008 e per l'anno 2009.

2. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95

Allegato 1

Schede dettagliate dei progetti EUROSTARS ammessi al finanziamento

1. E! 4649 ARCA EUROSTARS
2. E! 4731 ARRAYVOLUTION EUROSTARS
3. E! 4789 ECOTREE EUROSTARS
4. E! 4659 MIGAN EUROSTARS
5. E! 4660 RAPID TEST EUROSTARS
6. E! 4758 CIRTUMAN EUROSTARS
7. E! 4809 CELLDIASP EUROSTARS

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4955/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4955/E del 20/5/2009 Comitato del 09/06/2010

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 4649 ARCA EUROSTARS - Adaptive Routing and Conflict management for Unmanned Aircraft Vehicles

Inizio: 01/11/2009

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

Sociale/Denominazione Ditte

DEEP BLUE S.r.l.	ROMA
ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente	ROMA

• Costo Totale ammesso	Euro	781.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	781.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	781.000,00	0.00	781.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	781.000,00	0,00	781.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 390.500,00

.

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4964/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4964/E del 20/5/2009 Comitato del 09/06/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 4731 ARRAYVOLUTION EUROSTARS - Revolution in flexible cost-effective DNA and high density microarray production

Inizio: 01/09/2009

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

Sociale/Denominazione Ditte

Molecular Stamping S.r.l TRENTO

• Costo Totale ammesso	Euro	462.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	419.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	43.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	419.000,00	43.500,00	462.500,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	419.000,00	43.500,00	462.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 220.375,00 .

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4970/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4970/E del 20/5/2009 Comitato del 09/06/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 4789 ECOTREE EUROSTARS - Ecotree: eco-friendly revitalisation of urban forestry and fruitculture trees

Inizio: 01/11/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

Sociale/Denominazione Ditte

Mybatec S.r.l Novara

• Costo Totale ammesso	Euro	150.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	120.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	30.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	120.000,00	30.000,00	150.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 67.500,00 .

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4956/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4956/E del 20/5/2009 Comitato del 22/09/2010

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 4659 MIGAN EUROSTARS- Microwave Integrated Circuit for a new generation of GaN packaged MMIC-Microwave Monolithic Integrated Circuit

Inizio: 19/08/2009

Durata Mesi: 35

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

Sociale/Denominazione Ditte

• Costo Totale ammesso	Euro	1.049.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	972.200,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	76.800.00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	972.200,00	76.800,00	1.049.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	972.200,00	76.800,00	1.049.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 505.300,00 .

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4957/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4957/E del 20/5/2009 Comitato del 22/09/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 4660 Rapid Test EUROSTARS - Development of products for rapid testing of toxic compounds in consumer products

Inizio: 01/10/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

Sociale/Denominazione Ditte

Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli Srl Calbiate (Co)

• Costo Totale ammesso	Euro	375.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	204.890,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	170.110,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	204.890,00	170.110,00	375.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	204.890,00	170.110,00	375.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 144.972,50 .

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4967/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4967/E del 20/5/2009 Comitato del 22/09/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 4758 CIRTUMAN EUROSTARS - Characterisation of new tumor markers and development of a new diagnostic for cancer based on circulating microvescicles

Inizio: 19/08/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

Sociale/Denominazione Ditte

Primm S.r.l Milano

• Costo Totale ammesso	Euro	675.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	610.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	65.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	83.000,00	0,00	83.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	527.000,00	65.000,00	592.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	610.000,00	65.000,00	675.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 321.250,00 .

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4971/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4971/E del 20/5/2009 Comitato del 22/09/2010

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 4809 CELLDIASP EUROSTARS - Cell-Diagnostics Sample-Preparation Polymer BioMEMS

  Inizio: 19/08/2009

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda

  Sociale/Denominazione Ditte

Silicon Biosystems S.p.a	Bologna
Università Studi di Padova	Padova

• Costo Totale ammesso	Euro	1.040.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	897.700,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	142.300,00
al netto di recuperi pari a	Euro	4.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	897.700,00	142.300,00	1.040.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	897.700,00	142.300,00	1.040.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 484.425,00 .

Sezione D - Condizioni Specifiche

Allegato 2

Schede modificate dell'allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 232 del 31/05/2010, pubblicato sulla GU n.226 del 27/09/2010

1. ENIAC E3CAR
2. ARTEMIS SCALOPES

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4822/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4822/E del 29/10/2008 Comitato del 2/12/2008

- Progetto di Ricerca
  Titolo: ENIAC E3CAR - Nanoelectronics for Transport and Mobility

  Inizio: 1/01/2009

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2008, data di chiusura del bando ENIAC

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicroelectronics S.r.l.	Agrate Brianza (MI)
Centro Ricerche FIAT S.C.p.A.	Orbassano (TO)
CNR-IMEM (Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo)	Parma

• Costo Totale ammesso	Euro	6.067.668,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	5.153.264,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	914.404,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	5.153.264,00	914.404,00	6.067.668,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	5.153.264,00	914.404,00	6.067.668,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro 1.791.932,44

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4819/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4819/E del 27/10/2008 Comitato del 20/01/2010

• Progetto di Ricerca
Titolo: ARTEMIS SCALOPES- SCAlable LOw Power Embedded platformS

Inizio: 01/01/2009

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2008, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicroelectronics S.r.l	Agrate Brianza (MI)
Università di Bologna	Bologna
Politecnico di Torino	Torino
Politecnico di Milano	Milano
ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A.	Padova

• Costo Totale ammesso	Euro	3.568.029,13
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.843.023,99
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	725.005,14
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	610.229,43	101.030,56	711.259,99
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.232.794,56	623.974,58	2.856.769,14
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.843.023,99	725.005,14	3.568.029,13

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 1.006.902,42

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A03659

DECRETO 6 dicembre 2010.

Modificazione del decreto 31 maggio 2010 relativo all'ammissione di alcuni progetti di cooperazione internazionale - Eureka. (prot. 888/Ric.)

IL DIRETTORE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC»;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 232 del 31 maggio 2010 con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti ARTEMIS CESAR, ARTEMIS SMART, ENIAC IMPROVE, ENIAC E3CAR ed ENIAC SMART PM;

Vista la richiesta di variazione di titolarità avanzata da Elsag Datamat S.p.A. e Selex Sistemi Integrati S.p.A. in data 1° luglio 2010 e pervenuta il 24 settembre 2010, prot. n. 5375, a seguito del trasferimento del ramo di azienda interessato al progetto ARTEMIS CESAR da Elsag Datamat a Selex Sistemi Integrati;

Considerata la necessità di adeguare la data di inizio dei progetti ARTEMIS SMART, ENIAC E3CAR ed ENIAC SMART PM a seguito di variazioni intervenute sui progetti internazionali e di correggere un mero errore materiale nella data di avvio del progetto ENIAC IMPROVE;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 4 novembre 2010 e riportato nel relativo verbale;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo concesso con decreto direttoriale n. 232 del 31 maggio 2010 ad Elsag Datamat S.p.A. nell'ambito del progetto ARTEMIS CESAR, è integralmente trasferito a Selex Sistemi Integrati S.p.A. che ha assunto la titolarità del progetto al posto di Elsag Datamat S.p.A.

Tutte le altre condizioni previste dal succitato decreto n. 232 rimangono inalterate.

Art. 2.

A seguito di variazioni intercorse nel corrispondente progetto internazionale, la data di inizio del progetto ENIAC E3CAR è spostata dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009; la data di inizio del progetto ENIAC SMART PM è spostata dal 1° gennaio 2009 al 1° febbraio 2009 e la data di inizio del progetto ARTEMIS SMART è spostata dal 9 marzo 2009 al 1° maggio 2009.

La durata dei progetti rimane inalterata.

Art. 3.

Nell'allegato 1 del decreto direttoriale n. 232 del 31 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2010 la data di inizio del progetto ENIAC IMPROVE è modificata da 1° luglio 2009 a 1° luglio 2009.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 13

11A03660

DECRETO 28 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Elsa Herminia González Hernández, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Elsa Herminia González Hernández;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2010, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: «Licenciada en filología, especialidad germánica (inglés)» rilasciato dall'«Universidad de La Laguna» (Spagna) il 26 marzo 1998;

titolo di abilitazione all'insegnamento: C.A.P. «Certificado de aptitud pedagógica» conseguito presso l'«Univesidad complutense de Madrid» durante l'a.a. 2003/2004 e rilasciato il 28 giugno 2004,

posseduto dalla cittadina spagnola Elsa Herminia González Hernández, nata a Santa Cruz de Tenerife - Isole Canarie (Romania) il 19 dicembre 1964, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A «Seconda lingua straniera - spagnolo»;

46/A «Lingua e civiltà straniera - spagnolo».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03238

DECRETO 16 febbraio 2011.

Rettifica del decreto 28 gennaio 2011, relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Elsa Herminia González Hernández, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto direttoriale n. 544 del 28 gennaio 2011 con il quale il titolo di formazione professionale acquisito in Spagna dalla prof.ssa Elsa Herminia González Hernández è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione di docente di scuola secondaria per le discipline di spagnolo seconda lingua straniera e lingue e civiltà straniere;

Rilevato che, nell'indicare il Paese di nascita dell'interessata si è incorsi in errore materiale, indicando Romania, anziché Spagna;

Vista la richiesta di rettifica avanzata dall'interessata;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. Il punto 1 del decreto direttoriale n. 544 del 28 gennaio 2011 nella parte relativa alla nazione di nascita è così rettificata: «nata a Santa Cruz de Tenerife - Isole Canarie (Spagna)».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03239

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso la Corte d'appello di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Corte d'Appello di Venezia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'Appello di Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte d'Appello di Venezia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03717

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Bassano del Grappa, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Bassano del Grappa, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Bassano del Grappa.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03718

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Verona.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Verona, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Verona, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Verona.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03720

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Belluno.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Belluno, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Belluno, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Belluno.

2.Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03721

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Treviso.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Treviso, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Treviso, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Treviso.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03722

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Venezia, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Venezia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03723

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Vicenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Vicenza, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Vicenza, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Vicenza.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03724

DECRETO 4 febbraio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Padova.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Padova, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Padova, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Padova.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 febbraio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» (c.d. Collegato Lavoro) ed in particolare l'art. 31 che ha modificato l'art. 410 c.p.c.;

Considerato che il nuovo art. 410 c.p.c. prevede che la composizione della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro sia composta, oltre che dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti designati, rispettivamente, dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Vista la nota prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010 con la quale il Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le prime istruzioni operative nella fase transitoria dell'applicazione dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 relativamente alle commissioni e sottocommissioni provinciali di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro;

Considerato che occorre assicurare la maggiore rappresentanza possibile ai settori produttivi maggiormente rilevanti sul territorio provinciale e, conseguentemente, più interessati dall'attività del costituendo Organo collegiale, individuati nell'industria, nel commercio, nell'artigianato e nell'agricoltura;

Considerato che, alla luce di quanto previsto dalla nota sopracitata, per la individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi summenzionati, vanno seguiti i criteri utilizzati per la ricostituzione dei comitati provinciali INPS, ai sensi della circolare di questo Ministero n. 14 dell'11 gennaio 1995, nella stessa nota richiamata;

Considerato che sono state richieste, alle associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello territoriale, i dati inerenti la propria rappresentatività e la designazione dei propri rappresentanti;

Viste le risultanze di tale istruttoria;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo la Commissione provinciale di conciliazione, così composta:

Presidente: il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, o un suo delegato.

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti - Rappresentanti dei lavoratori quali componenti effettivi:

C.I.S.L. Franco Sabatini;

C.G.I.L. Aristide Bucci;

U.I.L. Sante Ceccarelli;

U.G.L. Massimo Basili.

Rappresentanti dei lavoratori quali componenti supplenti:

C.I.S.A.L. Francesco Pantaleo;

C.I.S.L. Angelo Capone;

C.G.I.L. Walter Mancini;

U.I.L. A. Franco Palumbo.

Rappresentanti dei datori di lavoro - Rappresentanti dei datori di lavoro quali componenti effettivi:

COLDIRETTI Paolo Tozzi;

CONFESERCENTI Tonino Luccioni;

C.N.A. Riccardo Pera;

UNI-INDUSTRIA Serenella Payta.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali componenti supplenti:

CONFAGRICOLTURA Giovanni Elisei;

CONFARTIGIANATO Angelo Mosca;

CONFCOMMERCIO Fernanda Piergentili;

FEDERLAZIO Mario Adduci.

Art. 2.

Il presente decreto, avente decorrenza dalla data di emanazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Viterbo, 28 febbraio 2011

Il direttore provinciale ad interim: BALLETTA

11A03366

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 febbraio 2011.

Revoca dei decreti 14 gennaio 2011, numeri 11, 12 e 13 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali della regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi di cui al comma 2 e 3 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Visto l'art. 1, comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto n. 11 del 14 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortolì-Roma Fiumicino e viceversa, Tortolì-Milano Linate e viceversa» a decorrere dal 27 marzo 2011;

Visto il decreto n. 12 del 14 gennaio 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» a decorrere dal 27 marzo 2011;

Visto il decreto n. 13 del 14 gennaio 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011 avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa» a decorrere dal 27 marzo 2011;

Vista la nota n. 0000896 in data 8 febbraio 2011 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riesaminare, in una nuova Conferenza di servizi, i contenuti dei decreti ministeriali sopra citati n. 11, 12 e 13 del 14 gennaio 2011, e conseguentemente di prorogare il vigente regime onerato sui collegamenti aerei da e per la Sardegna;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste del Presidente della Regione Sardegna disponendo la revoca dei citati decreti;

Vista la nota n. 5933 del 14 febbraio 2011 con la quale è stata, pertanto, conferita al predetto Presidente la delega ad indire e presiedere una nuova Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di riesaminare il regime onerato imposto con gli stessi decreti;

Decreta:

I decreti ministeriali 14 gennaio 2011, numeri 11, 12 e 13, adottati ai sensi dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, per le motivazioni indicate in premessa, sono revocati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 15 febbraio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A03258

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Devito, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.ra Paola Devito, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del «Fähigkeitszeugnis als Coiffeuse» (Attestato di Capacità di «Parrucchiere») per donna e per uomo conseguito al termine di 4 anni di corso con tirocinio e rilasciato dall'Ufficio per la formazione professionale del Cantone di Lucerna (Svizzera), per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Paola Devito, cittadina italiana, nata a Catanzaro (CZ) in data 25 luglio 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03240

DECRETO 17 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antonietta De Piano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Antonietta De Piano, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'attestato di capacità di formazione empirica denominato «Coiffeurgehilfm/Damen» della durata di due anni, presso l'Azienda formatrice «Arte De Piano Hairstylist De Piano Maddalena rilasciato dal Centro di Formazione Professionale per il Commercio - Gassau (Svizzera) e del «Lehrvertrag» contratto di apprendistato per parrucchiere per uomo della durata di ulteriori tre anni conseguito presso la medesima azienda, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999", ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Antonietta De Piano, cittadina italiana, nata a San Gallo (Svizzera) in data 18 settembre 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03249

DECRETO 2 marzo 2011.

Emissione, nell'anno 2011, del francobollo celebrativo della Mostra filatelica «Quel magnifico biennio 1859 - 1861» nel valore di € 0.60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 3 febbraio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 10211 del 23 febbraio 2011;

Decreta

E' emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo della Mostra filatelica "Quel magnifico biennio1859 - 1861", nel valore di € 0,60.

La vignetta riproduce il francobollo con l'effigie di Vittorio Emanuele II da 15 centesimi emesso nel 1863, il primo in cui compare l'indicazione "ITALIANO". Completano il francobollo la leggenda "QUEL MAGNIFICO BIENNIO 1859 - 1861", la scritta "ITALIA" ed il valore "€ 0,60".

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 25,4 x 30; formato stampa: mm 21,4 x 26; formato tracciatura: mm 31,4 x 36; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari.

Foglio: formato cm 33 x 30, contenente settanta esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta "IL FOGLIO DI SETTANTA FRANCOBOLLI VALE € 42,00".

Il francobollo è raccolto anche in un libretto, nel valore di € 6,00 (corrispondente a dieci francobolli di € 0,60 ciascuno).

La prima pagina di copertina riproduce un dipinto di Gerolamo Induno dal titolo "Lettera dal campo" del 1862 (collezione privata), affiancato a destra da un riquadro in cui sono riportate le scritte, in alto, "Quel magnifico Biennio1859 - 1861" e "La posta italiana e la filatelia a Roma" e, in basso, "Palazzo Montecitorio Sala della Lupa 29 marzo - 5 aprile 2011" e la riproduzione del logo di Poste Italiane.

La quarta di copertina riproduce un particolare dello stesso dipinto su cui si evidenzia, entro un tassello bianco in alto a destra, il logo dell'IPZS; a sinistra, rispettivamente in alto e in basso, sono riportate le scritte "Carnet da € 6,00 - 10 francobolli da € 0,60" e Gerolamo Induno "Lettera dal campo".

Le pagine 2 e 7 riproducono la prima pagina della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 sulla quale fu pubblicato il decreto firmato dal re che accettava la corona del Regno d'Italia.

Le pagine 3 e 6 riproducono, su uno sfondo viola chiaro, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto.

La pagina 4 riporta, su uno sfondo blu, entro una cornice ovale con motivi geometrici e floreali, i cui particolari sono ripetuti simmetricamente nei quattro angoli, il seguente testo: "La mostra propone il punto di vista, certamente inusuale ma senz'altro non marginale, della posta e dei francobolli per raccontare le straordinarie vicende che si svolsero dal 1859 al 1861. Queste portarono all'Unità d'Italia, con un prologo che parte dal Settecento ed un epilogo che arriva sino all'Italia di oggi nella nuova Europa".

La pagina 5 contiene il foglietto del formato di cm 18,9 x 10,8 che raccoglie su un fondino verde, in una cornice in stile greco, dieci esemplari del francobollo disposti su due file da cinque e recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare; in alto è riportata la scritta "Quel magnifico biennio 1859 – 1861" e in basso è riprodotto il logo di Poste Italiane. Bozzettista del foglietto: Luca Vangelli.

Il libretto è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia per le pagine 3, 4, 5 e 6, in offset per le restanti pagine; carta del libretto: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente da 170 g/mq, per le pagine 3, 4, 5 e 6; patinata bianca opaca da 200 g/mq, per le restanti pagine. Formato del libretto chiuso: cm 18,9 x 10,8. Colori del libretto: pagina 1, cinque; pagina 2, quattro; pagina 3, uno; pagina 4, uno; pagina 5, cinque; pagina 6, uno; pagina 7, quattro; pagina 8, due. Tiratura: due milioni e cinquecentomila francobolli raccolti in duecentocinquantamila libretti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A03728

DECRETO 2 marzo 2011.

Emissione congiunta Italia - Città del Vaticano (foglietto), nell'anno 2011, del francobollo celebrativo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, nel valore di 1.50 €.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 febbraio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 10036 del 22 febbraio 2011,

Decreta

E' emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, emissione congiunta Italia – Città del Vaticano (foglietto), nel valore di € 1,50.

La vignetta riproduce un particolare di una foto d'epoca raffigurante uno scorcio di Piazza del Popolo in Roma, con l'obelisco Flaminio in primo piano e, sullo sfondo, le due chiese gemelle di Santa Maria dei Miracoli e di Santa Maria in Montesanto. Completano il francobollo la leggenda "150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 1,50".

Il francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del foglietto; fuori dal riquadro, entro una cornice lineare con i colori della bandiera italiana, continua la riproduzione dell'intera foto d'epoca; in alto, a sinistra e a destra, sono riprodotti rispettivamente i loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane. Completa il foglietto un fondino azzurro su cui è riportata, in basso, la scritta "EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - CITTÀ DEL VATICANO".

Stampa: Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; dentellatura: 13¼ x 13; formato del foglietto: cm. 9,6 x 8; colori: cinque più oro; tiratura: 1.500.000 esemplari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A03750

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 marzo 2011.

Modifica delle appendici 5 e 6 al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 concernente i modelli e le documentazioni necessarie per inoltrare la richiesta di autorizzazione, all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 e 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

Visto l'art. 8 del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007;

Vista la revisione dell'Annex 1 (revision 4 of November 2009) alla «Detailed guidance on the request to the competent authorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1)» pubblicata dalla Commissione Europea;

Vista la «Detailed guidance on the request to the competent authorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of the trial (CT-1) (revision 3 of March 2010)» pubblicata dalla Commissione Europea;

Visto il documento SANCO/C/8/SF/dn D(2010) 874806, EudraCT - list of additional fields contained in EudraCT (reasons for negative opinions of the ethics committee) (November 2009) pubblicato dalla Commissione Europea;

Determina:

Art. 1.

L'appendice 5 al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 è modificata e la nuova versione è direttamente disponibile sul sito dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it).

Art. 2.

L'appendice 6 al decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 è modificata e la nuova versione è direttamente disponibile sul sito dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it).

È fatto obbligo di adeguarsi dalla data di messa a disposizione sul sito stesso.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03663

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma statistico nazionale 2011-2013. (Deliberazione n. 96/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare:

l'art. 6-*bis*, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

l'art. 13 concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 3, commi 73 e 74, che prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, nonché l'estensione di detto obbligo anche ai soggetti privati;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 22, che prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali funzionale alla costruzione di un set di indicatori di contesto a scala regionale e/o provinciale, utili nel calcolo del gap infrastrutturale e del fabbisogno perequativo a livello territoriale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, articoli 13, 14 e 39, che prevede la costruzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche a supporto al processo di attuazione del federalismo fiscale e al miglioramento della governance complessiva della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 50, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con cui vengono indetti il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni non-profit, e autorizza la relativa spesa per il triennio 2011-2013;

Viste le proprie delibere 31 gennaio 2003, n. 6 (*G.U.* n. 116/2003), 13 novembre 2003, n. 98 (*G.U.* n. 66/2004), 18 marzo 2005, n. 5 (*G.U.* n. 186/2005), 2 dicembre 2005, n. 126 (*G.U.* n. 124/2006), 22 dicembre 2006, n. 166 (*G.U.* n. 83/2007), 21 dicembre 2007, n. 146 (*G.U.* n. 123/2008), 12 dicembre 2008, n. 118 (*G.U.* 71/2009), 18 novembre 2010, n. 95, con cui, in sede di approvazione del PSN e dei relativi aggiornamenti, si è invitato l'ISTAT ad attivare e proseguire l'analisi dei costi delle attività programmate;

Vista la nota 21 settembre 2010, n. 979, con cui il Presidente dell'ISTAT richiede l'inserimento del tema all'ordine del giorno del Comitato e con cui si trasmette copia dei tre volumi componenti il PSN 2011-2013, della delibera 17 dicembre 2009 di approvazione dello stesso da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) e del relativo materiale istruttorio;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 aprile 2010;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica nella seduta del 17 maggio 2010;

Acquisito il parare favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 settembre 2010;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato propone modifiche testuali ai paragrafi 5 e 6 del Volume I del PSN 2011-2013, intendendo con esse dare maggiore evidenza al processo di costruzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche a supporto al processo di attuazione del federalismo fiscale e al miglioramento della governance complessiva della finanza pubblica, ai sensi delle citate leggi n. 42/2009 e 196/2009;

Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma, secondo l'impostazione metodologica proposta nel Volume I, paragrafo 7, del PSN 2011-2013;

Considerato che l'ISTAT ha avviato la costruzione di un sistema interno di contabilità analitica come strumento essenziale per la programmazione e il monitoraggio dei costi sostenuti nello svolgimento delle attività;

Considerato che nella riunione odierna il Presidente dell'ISTAT ha assicurato il recepimento nel Programma delle citate osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, condividendone l'ispirazione e il contenuto;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale 2011-2013, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale, le cui linee guida sono rivolte soprattutto al consolidamento ed al miglioramento della produzione statistica ufficiale, sia a beneficio dell'informazione dei cittadini che a supporto delle decisioni degli operatori economici e dei responsabili di politica economica, nonché allo sviluppo di nuovi prodotti statistici per far fronte alla crescente domanda di informazioni proveniente da settori specifici, in una cornice di integrazione della produzione statistica ufficiale in ambito internazionale.

Il Programma dà conto dell'accoglimento di specifiche indicazioni emerse in sede normativa e conforma l'attività e la produzione statistica ufficiale rispetto a sopravvenute esigenze conoscitive nell'ambito delle seguenti priorità:

la realizzazione dei censimenti generali;

il coordinamento delle statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici;

le rilevazioni sull'efficienza, l'efficacia e sul gradimento dei servizi pubblici;

la realizzazione di sistemi informativi integrati sul mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei progetti già inseriti nel PSN;

lo sviluppo di sistemi informativi integrati sull'uso del suolo e sui trasporti;

il rafforzamento delle statistiche a livello internazionale ed europeo.

Nel quadro delineato dalla legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, l'ISTAT ha avviato attività di ricognizione ed acquisizione da molteplici fonti del PSN (indagini ed enti) di informazioni utili alla definizione e alla individuazione di indicatori di dotazione fisica di infrastrutture per diversi livelli territoriali;

Invita:

1. L'ISTAT a proseguire, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, nell'analisi dei costi delle attività programmate col PSN, secondo l'impostazione metodologica prevista e descritta nello stesso Programma oggetto della presente approvazione.

2. L'ISTAT a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una versione aggiornata del Volume I del PSN 2011-2013, che recepisca le succitate osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 18 novembre 2010

Il presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 73

11A03662

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 2 marzo 2011.

Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto lo schema di provvedimento recante «Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni» approvato in via provvisoria dal Garante il 16 dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consultazione previa pubblicazione sul sito web dell'Autorità;

Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio 2011;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 2 marzo 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO *1*

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

(Deliberazione n. del 2 marzo 2011)

Sommario

1. Ambito di applicazione

1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti *Linee guida*

2. Premessa

2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative
2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
3. 1. Trasparenza
3. 2. Pubblicità
3. 3. Consultabilità

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione *on line*

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
5. 1. Motori di ricerca
5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
5. 4. Dati esatti e aggiornati

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

A. Trasparenza
A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio *on line*
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale

C. Consultabilità di atti e documenti
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili

1. Ambito di applicazione

L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Le recenti disposizioni[1] in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali[2].

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione *on line* tramite una pagina *web.*

Le presenti "*Linee guida*" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano**,** in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti *Linee guida*

Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all'interessato delle informazioni in possesso dell'amministrazione non configura un'operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice).

2. Premessa

I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19,

---

[1] Le recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la trasparenza "*è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione…(...)*" con il principale "*scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità*", anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità (d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*).

[2] Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in relazione ai quali il Garante si è già pronunciato in passato, rilevando che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra le disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme di conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell'azione amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante *"Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali"* (pubblicato in G.U. 25 maggio 2007, n. 120, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. *web* n. 1407101); v. anche, con specifico riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all'organizzazione degli uffici e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"* (pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, *doc web* n. 1417809).

comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di cui ai punti successivi.

2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative

In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione**,** le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. *l*) e *m*), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice)[3], fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).

2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito *web* informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento[4] o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione[5].
Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento.
Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).

2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito *web* di informazioni personali individuate -sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 150/2009, in parte da altre normative previgenti–nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità alle "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*", adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit)[6].

In tale quadro, qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle *Linee guida* della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando

---

[3] É ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi le modalità con le quali determinati documenti possono essere consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione di dati personali.
[4] Si fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e comunicazione istituzionale dell'amministrazione di cui alla l. 7 giugno 2000 n. 150; v. sul punto le *Linee guida per i siti web della PA* redatte da DigitPa ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009.
[5] Ad es., l'università può pubblicare sul sito *web* i dati identificativi dei docenti delle singole facoltà contestualmente ai corsi di insegnamento e ai relativi orari dell'attività didattica.
[6] V. cit. d.lg. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8.

l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati[7].

2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall'interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione (art. 13, comma 1, lett. *b*), del Codice).

E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all'esito di un'attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione *on line* risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite[8].

2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, del Codice).

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni

Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta applicazione delle indicazioni fornite con le presenti *Linee guida*, si ritiene utile fornire di seguito la definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti istituzionali.

3.1. Trasparenza

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.

3.2. Pubblicità

[7] Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all'esigenza di prendere in considerazione l'opportunità di pubblicare talune informazioni personali nell'interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l'esperienza professionale.

[8] Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere ai propri dipendenti che ne facciano specifica e libera richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare, ad esempio, il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative prevedono a tale scopo l'obbligo dell'esibizione dei cartellini identificativi).

La disponibilità *on line* per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere conoscibile l'attività delle pubbliche amministrazioni .

3.3. Consultabilità

La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per categorie- al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi.

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione *on line*

Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad assicurare un certo grado di conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione, non perseguono finalità analoghe.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità sono rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità di informazioni, atti e documenti amministrativi.

In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti istituzionali, si perseguano finalità di:

A. Trasparenza;
B. Pubblicità;
C. Consultabilità.

Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

A fronte della messa a disposizione *on line* di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio *on line*), occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità *on line*[9].

[9] In proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione *on line* fornite nelle sopra citate *Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* della Civit (v. par. 4.1.1 e 4.1.2)

Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga *on line.*
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che possono riguardare la difficoltà di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine), che siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e, infine, che non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che "decontestualizzano il dato" estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte -non controllata e non controllabile- delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una "logica" di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all'utente.

5. 1. Motori di ricerca

E' necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione[10]. Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*" di cui si prevede, per facilitarne l'accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un *link* posto nella pagina iniziale del sito stesso.

A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità *on line* tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet[11],[12]). Resta impregiudicato l'utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno del sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.

5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul *web*, devono comunque tenere anche conto della necessità di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.

Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti amministrativi reperibili *on line* che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.

---

[10] V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009, e 11, comma 1, d.lg. n. 150/2009.
[11] Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di *metatag noindex e noarchive* nelle intestazioni delle pagine *web* o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico *file* di testo (il *file robots.txt*) posto sul *server* che ospita il sito *web* configurato in accordo al *Robot Exclusion Protocol* (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste).
[12] Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url: http://www.robotstxt.org/.

In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito *web* durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati[13].

Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati -a cura delle amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli *on line*[14]. La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza[15]. Più in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva e immediata accessibilità alle informazioni[16]. Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità *on line* dell'atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini previsti dalla legge per l'impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.

Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal *web* o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in alternativa, laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti all'azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad accesso riservato[17].

5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei *file* contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni, mediante l'utilizzo di *software* o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'uso di *firewall* di rete in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per numero rapportato all'intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di rallentare l'attività dell'utente e di mettere in atto adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte *on line* anche alle persone disabili[18].

---

[13] V. Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante "*Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio"*" (doc. *web* n. 1116068).

[14] A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di *web publishing* e *Cms* (*Content management systems*) in grado di attribuire, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito ad un aggiornamento dell'informazione. V. anche le citate *Linee guida per i siti web della PA* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

[15] Si pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l'amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, comma 7, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l'esattezza, l'aggiornamento e la completezza dei dati ivi contenuti.

[16] A titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul sito istituzionale dei *curricula* dei dirigenti va commisurato al periodo di permanenza in servizio dell'interessato presso l'amministrazione di riferimento, fermo restando il diritto di quest'ultimo di ottenere l'aggiornamento dei dati che lo riguardano.

[17] Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa autenticazione informatica degli utenti.

[18] V., al riguardo, art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*"; v. anche d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, e d.m. 30 aprile 2008 "*Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili*".

5. 4. Dati esatti e aggiornati

Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla divulgazione *on line* di informazioni personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati (art. 11, comma 1, lett. *c*), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire "*che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito*"[19] anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali[20].

A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti[21], delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito *web* con firma digitale[22] o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.

Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero siano reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.

Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell'albo).

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

A. TRASPARENZA

In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice).

Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili *on line* deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice).

A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica

Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione *on line* di dati, dando luogo a una forte frammentazione della disciplina.

---

[19] Art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005.
[20] V. artt. 1, commi 1, lett. i-*bis* e ss., 22 e ss. d.lg. n. 82/2005.
[21] V. le cit. *Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* della Civit.
[22] Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale dell'ente: http://www.digitpa.gov.it/ .

1. Rispondono all'esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le disposizioni che, novellando l'art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di "*chiunque sia addetto ad una funzione pubblica*". Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate *Linee guida* della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche ulteriori dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l'amministrazione o ai dettagli della valutazione[23]. Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un'adeguata motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle "*notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d)*" del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. *b*), l. 4 novembre 2010, n. 183).
Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo svolgimento e alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241[24].

2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l'obbligo di rendere noti sul proprio sito *web* i relativi atti di spesa con l'indicazione dei nominativi dei destinatari e dell'ammontare del compenso quale condizione indispensabile per l'attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-*bis*, l. 24 dicembre 2007, n. 244)[25].

3. Per quanto riguarda i *curricula* professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della *performance* e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del vigente modello di *curriculum* europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali dell'amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. *e), f)*, e *h)*, d.lg. n. 150/2009, e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009).
Tale modello, infatti, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il *curriculum* europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio:
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto, recapito telefonico dell'ufficio, *e-mail* istituzionale);
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.);
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall'interessato.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio *curriculum* ai sensi dell'art. 7 del Codice.[26].

---

[23] Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc.
[24] V. artt. 59 e 60 del Codice.
[25] Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di "*Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche*" (doc. *web* n. 1694419).
[26] V. Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di "*Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale*" (doc. *web* n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.

4. Non appare giustificato riprodurre sul *web* informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi per ragioni di salute.

5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti istituzionali dei soggetti pubblici dedicata appositamente a "*Trasparenza, valutazione e merito*", si ritiene che debbano essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie *cache* presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.

A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali

Il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali.

In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito *web* informazioni non riconducibili a persone identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; informazioni relative alla *performance* dell'amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi).

A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici

Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente che esclusivamente i "*cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati*" possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9).

Nell'ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista per la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n. 441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall'art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale, possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali.

Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata) vengano raccolte dal Ministero dell'interno in un'apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa

a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati attraverso i rispettivi siti istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000).

A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali

1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell'apparato amministrativo anche gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito *web* il ruolo dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l'amministrazione deve aver cura di tenere secondo princìpi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 con l'indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).

2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale (art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti[27]: i ruoli di anzianità del personale sono pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato[28].

Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un'opportuna selezione in modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l'anzianità di servizio, evitando l'inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali).

Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale dell'amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso l'amministrazione e i terzi, nonché all'invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte per causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).

Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese disponibili *on line*, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e - laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l'utilizzo di *omissis*, diciture generiche o codici numerici.

Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

[27] V. Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006, n. 83198.
[28] V. http://www.sistemamodus.eu/index.html/.

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Il previsto regime di conoscibilità, anche *on line*, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "*disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni*" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi *on line* informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di *handicap"*, o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario)[29];
- dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"[30]);
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo*,* che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie *cache* presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.

---

[29] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata solo la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche (si pensi, ad esempio, alla indicazione dei riferimenti della legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece ridondante l'indicazione della legge che individua le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati (es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*"; l. 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*"; l. 21 maggio 1998, n. 162, recante "*Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave*"; l. 30 marzo 1971, n. 118 recante "*Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*").

[30] C.d. scala Adl o di Katz.

B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO *ON LINE*

E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata).

Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione *on line* di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti *Linee guida*.

B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche

L'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli enti locali, all'albo pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall'ente pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati.

Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento.

Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione *on line* di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati consultando il sito istituzionale dell'amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E' invece possibile consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, *curricula,* ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. *username* o *password*, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione *on line* gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti.

Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'*e-mail*, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di *test* psicoattitudinali.

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale

Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali).

C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI

Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei consociati all'attività amministrativa o nell'ambito dell'erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare l'utilizzo dei servizi pubblici in rete.[31]

In queste ipotesi, risultando determinabili *a priori* i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso *on line* libero e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile.

In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli atti e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili.

Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro pubblicazione *on line*, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere trattate dall'amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. l. n. 241/1990).

In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale dell'amministrazione ad accesso selezionato (ad es. *Intranet* o *Extranet*) o attraverso l'attribuzione alle persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale nel caso in cui l'accessibilità ai dati e documenti venga assicurata nell'ambito di servizi erogati in rete dall'amministrazione[32].

C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili

Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato nell'ambito delle attività previste dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, comma 2, lett. *i),* e 112, comma 1, lett. *a))*[33]. In tale quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere la formazione di elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne stabiliscono un generico regime di pubblicità[34].

Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere assicurato anche attraverso la loro messa a disposizione *on line*, purché vengano prescelte modalità che ne impediscano la libera consultabilità in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio contengono informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte (nominativi degli interessati associati allo stato di disabilità o all'appartenenza alle altre categorie di aventi diritto al collocamento).

---

[31] Art. 3-*bis* l. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50 d.lg n. 82/2005.
[32] Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le citate *Linee guida per i siti web della PA* del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5.
[33] Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. *a)* ed *e)*, d.lg. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, comma 1, lett. *c)*, punto 2, del Codice.
[34] V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 113/1985 cit.

Nell'utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle predette liste, le amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee credenziali di accesso, quali *username* o *password*, n. di protocollo o altri estremi correlati alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato).

11A03700

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 1° febbraio 2011, n. **832**.

Decreto 8 maggio 2009. Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino.

Agli Stabilimenti di macellazione
Loro sedi

Alle Camere di commercio
Loro sedi

Agli Assessorati regionali all'agricoltura
Loro sedi

Alle organizzazioni commerciali
Loro sedi

Alle Confederazioni agricole
Loro sedi

Il decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante le modalità d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino, disciplina al titolo III, art. 16, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine.

Si ritiene utile, pertanto, precisare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare dall'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha previsto specifiche sanzioni.

Soggetti tenuti a comunicare i prezzi

I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioè i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto.

Esenzione dalla comunicazione dei prezzi

Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 1 del menzionato decreto.

Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:

- i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;

- gli stabilimenti che macellano per conto terzi.

Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi

Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono:

1) Suini leggeri (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg);

2) Suini pesanti (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg);

3) Classi commerciali: E; U; R; O; P.

Calcolo dei prezzi medi settimanali

Il prezzo da rilevare, espresso in €/100 kg, è quello riferito alla carcassa di riferimento fredda pagato ai fornitori, franco macello, per le carcasse classificate e pesate, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. La carcassa di riferimento è definita, ai sensi dell'allegato V, parte B del Reg. (CE) 1234/2007, come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Fatta salva la presentazione della carcassa di riferimento, in Italia la carcassa che deve essere presentata al momento della pesata e della classificazione è definita, ai sensi della Decisione della Commissione 2001/468/CE, come: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza «la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, i rognoni e il diaframma ma con la sugna».

Qualora il peso sia rilevato a caldo, si applicano le correzioni definite all'art. 16, del decreto ministeriale 8 maggio 2009.

Qualora le carcasse siano presentate in maniera differente da quella standard di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione del metodo descritto all'allegato 5 del decreto ministeriale 8 maggio 2009.

Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore, nonché l'ammontare di eventuali premi riconosciuti dal macello ai produttori.

Modalità di trasmissione dei prezzi

I prezzi rilevati vanno comunicati tramite il portale www.impresa.gov.it, secondo le modalità contenute nel Manuale «Procedure operative e controllo dell' attività di classificazione delle carcasse suine» disponibile sul sito internet del MIPAAF www.politicheagricole.it; la comunicazione dei prezzi va effettuata entro le ore 13 del martedì successivo a quello della settimana di riferimento.

Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio, così come disposto all'art. 17 del citato decreto.

In caso di malfunzionamento del portale informatico dedicato, i prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato, POCOI VII, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it o, in via eccezionale, a mezzo telefax al numero 06 4665 6143 utilizzando il modello fac-simile allegato 1.

I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o di altro tipo dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac-simile allegato 2.

Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi:

- acquisti peso carcasse;
- acquisti peso vivo.

Qualora si proceda ad acquisti a peso carcassa, con prezzi precedentemente concordati in funzione della classificazione attribuita dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che saranno realmente pagati per singola carcassa, rapportati a quella di riferimento ed il produttore potrà conoscere gli esiti della classificazione attraverso il portale www.impresa.gov

Qualora si proceda ad acquisti a peso vivo, le transazioni avvengono per partite di animali e il prezzo medio pagato per partita deve essere attribuito alla classe commerciale in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantità uguale, è attribuito alla classe intermedia se presente.

In tutti gli altri casi, il prezzo non può essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantità ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe.

Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantità macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe.

Si rammenta che nella comunicazione dovrà essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantità e del numero degli animali, così come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali.

Per rendere più agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 3.

La presente circolare abroga la circolare 30 giugno 2003 n.2.

Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini, direttamente al:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, POCOI VII, tel.: 06-46654064/4160, fax n. 06-46656143, oppure per posta elettronica:

POCOI7@politicheagicole.gov.it; m.pellegrini@politicheagricole.gov.it;

d.nicodemo@politicheagricole.gov.it; p.lastella@politicheagricole.gov.it

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: AULITTO

ALLEGATO 1

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - D.G.PER LE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO - POCOI VII (FAX 06-46656143)

RILEVAZIONE PREZZI MERCATO DELLE CARCASSE SUINE.

DENOMINAZIONE MACELLO:……………………………...…..

INDIRIZZO:……………………… TELEFONO:………………………….

SETTIMANA N. DAL………………… AL…………………….

SUINI PESANTI (PESO COMPRESO TRA 110,1 e 155 kg)				SUINI LEGGERI (PESO COMPRESO TRA 70 e 110 kg;)			
CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	€/100KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI
E				E			
U				U			
R				R			
O				O			
P				P			

ALLEGATO 2

REGISTRO CONTABILE

STABILIMENTO

SETTIMANA DAL............ AL.................

CATEGORIE	CLASSE	CARCASSE N°	PESO CALDO KG	PESO CORRETTO KG (*)	PREZZO TOT. PAGATO EURO	PREZZO EURO/KG.	TRASPORTO E/O MEDIAZIONE E/O PREMI	PREZZO DEFINITIVO	RIFERIMENTO FATTURE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUINI	E								
	U								
PESANTI	R								
	O								
110,1/155 kg	P								
	TOTALE								
SUINI	E								
	U								
LEGGERI	R								
	O								
70 e 110 kg	P								
	TOTALE								
(*) AL PESO A CALDO VA TOLTO IL 2% OLTRE ALLE CORREZIONI PREVISTE PER LE CARCASSE PRESENTATE DIVERSAMENTE DA QUELLE STANDARD (VEDI ARTICOLO 15 DEL DM 8 MAGGIO 2009)									

NOTA BENE
QUESTO PROSPETTO E' STATO PREDISPOSTO AI FINI DELLA CONTABILITA' INTERNA DEL MACELLO
NELL'EVENTUALITA' DI UNA ISPEZIONE DA PARTE DEI FUNZIONARI PREPOSTI AI
CONTROLLI SULLA CLASSIFICAZIONE E RILEVAZIONE PREZZI SI E' FACILITATA
AI MACELLI LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE QUESTO PROSPETTO SENZA DOVER ALLEGARE
TUTTE LE ALTRE DOCUMENTAZIONI CONTABILI

Allegato 3

ESEMPIO DI UNA SETTIMANA DI ACQUISTI DI SUINI PER PARTITE PAGATE FORFETTARIA-MENTE

1) Acquisto di 8 suini cat. H (suino pesante) prezzo pagato 1.550 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	U	920

prezzo pagato / kg =prezzo da attribuire al Kg. 1.550 : 920 = **1,68 Euro/Kg**

---

2) Acquisto di 10 suini della cat. L (suino leggero) 4 carcasse classificate in U e 6 in R, prezzo pagato 1.458 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
4	L	U	425
6	L	R	475
10			900

1.458 : 900 = **1,62 Euro /Kg**. da attribuire alla classe predominante che nell'esempio specificato è la **R**.

---

3) Acquisto di 12 suini della cat. H, 6 carcasse classificate in U e 6 in R prezzo pagato 2.950 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
6	H	U	810
6	H	R	870
12			1.680

2.950 : 1680 = 1,75 Euro/Kg. Prezzo da attribuire alla classe R (classe più rappresentata per i suini pesanti, mentre per i suini leggeri la classe più pregiata è la E).

4) Acquisto di 9 animali della cat. H , 3 carcasse classificate in E , 3 in U, 3 in R; prezzo pagato 2.140 Euro

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT. KG
3	H	E	390
3	H	U	430
3	H	R	460
9			1.280

2.140 : 1.280 = **1,67 Euro/Kg**. da attribuire alla classe U poiché intermedia

---

5) Acquisto di 12 animali della cat H, 6 carcasse in E, 6 in U prezzo pagato 2.720 Euro.

N° CARCASSE	CATEG.	CLASSE	PESO TOT.KG
6	H	E	768
6	H	U	930
12			1.698

2.720 : 1698 = **1,60 Euro/Kg** da attribuirsi alla classe U la più vicina alla classe R.

6) Acquisto di 16 animali delle classi della cat. H, 8 carcasse in O, 8 carcasse in P prezzo pagato 3.790 Euro.

N° CARCASSE	CATEG	CLASSE	PESO TOT. KG
8	H	O	1.200
8	H	P	1.300
			2.500

3.790 : 2.500 = **1,51 Euro/Kg**. da attribuirsi alla classe O la più vicina alla classe R.
Negli esempi 4, 5 e 6 il prezzo è stato attribuito alla classe più vicina a quella di pregio.

I dati da inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono rappresentati da una comunicazione riassuntiva da fare settimanalmente, nella quale verranno riepilogate le categorie e le classi, rispettivamente con il prezzo, la quantità e il numero di animali macellati.

Qualora il prezzo attribuito ad una classe rientri in più gruppi di animali macellati nella settimana di riferimento, occorre trasmettere al Ministero il prezzo medio ponderato.

La procedura da seguire fa riferimento agli esempi 1, 4 e 5 sopra riportati dove la classe alla quale è da attribuire il prezzo è la U dei suini pesanti.

ES. 1	PREZZO RILEVATO	1,68	KG PARTITA	920
ES. 4	“	1,67	“	1280
ES. 5	“	1,60	“	1698

FORMULA

$$\frac{(1{,}68 \times 920) + (1{,}67 \times 1280) + (1{,}60 \times 1698)}{(920 + 1280 + 1698)}$$ = **<u>1,64 euro/K.gr</u> della classe U**

Nessun prezzo va rilevato nel caso in cui il gruppo di animali è rappresentato da classi disomogenee (esempio, U – O; R – P; ecc.) mentre va comunicato soltanto il risultato della classificazione con relativo numero di animali e peso delle carcasse.

11A03661

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Cerazet 75»

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZET 75 mcg comprimidos recubiertos con pelicula 28 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 62285 CN 656957-3, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Cerazet» 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C: 039582010 (in base 10) 15RY9U (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: desogestrel 75 microgrammi;

eccipienti: silice colloidale anidro. alfa-tocoferolo, lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, acido stearico, ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E171), talco.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Fiege logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Mipharm S.p.a. via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; Harm@idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Depo - Pack S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C.. - via Morandi, 28 - Saronno (Varese).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cerazet» 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C.: 039582010.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cerazet» 28 compresse rivestite in blister.

Codice A.I.C.: 039582010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03235

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Ranbaxy».

Con la determinazione n. aRM - 11/2011-2826 del 3 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta RANBAXY ITALIA S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066305;

Descrizione: «15 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066293;

Descrizione: «15 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066281;

Descrizione: «15 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066279;

Descrizione: «15 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066267;

Descrizione: «15 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066255;

Descrizione: «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066242;

Descrizione: «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066230

Descrizione: «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066228;

Descrizione: «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066216;

Descrizione: «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066204;

Descrizione: «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066192;

Descrizione: «15 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066180;

Descrizione: «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066178;

Descrizione: «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066166;

Descrizione: «15 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066154;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 1000 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066141;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066139;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066127;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066115;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Farmaco: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066103;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066091;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066089;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066077;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066065;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066053;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066040;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Farmaco: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066038;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione : 037066026;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Medicinale: MELOXICAM RANBAXY;

Confezione: 037066014;

Descrizione: «7,5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

È consentito alla RANBAXY ITALIA S.p.A. lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre 180 giorni.

11A03664

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente i progetti della linea ferroviaria Roma Cassino nel tratto compreso tra viale Appio Claudio e Ciampino e stazione Ciampino e della linea ferroviaria Roma – Formia per l'eliminazione delle interferenze, presentato da RFI, in Roma.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0003880 del 18/02/2011 della direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. i progetti della linea ferroviaria Roma Cassino nel tratto compreso tra Viale Appio Claudio e Ciampino e stazione di Ciampino e della linea ferroviaria Roma - Formia per l'eliminazione delle interferenze.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A03244

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di ammodernamento della linea ferroviaria Chivasso - Aosta - progetto di elettrificazione tratta Ivrea - Aosta, presentato dalla società Italferr S.p.a., in Roma.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0003907 del 18 febbraio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di ammodernamento della linea ferroviaria Chivasso - Aosta - progetto di elettrificazione tratta Ivrea - Aosta, presentato dalla Società Italferr S.p.a. con sede in via Marsala, 53/67 - 00185 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A03245

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto dello svincolo autostradale Modena nord e bretella di collegamento presentato dalla società autostradale per l'Italia, in Roma.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-0003896 del 18 febbraio 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto dello svincolo autostradale Modena nord e bretella di collegamento, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia via Bergamini, 50 - 00159 Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A03246

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Rome International School» - Italia.

Con decreto del direttore generale degli affari internazionali del 18 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta la permanenza, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/1986 «Rome International School» Roma (Italia).

11A03257

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kavmos pasta per uso orale».

Provvedimento n. 36 del 4 febbraio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: KAVMOS PASTA PER USO ORALE.

Confezioni:

astuccio da 1 siringa da 15 ml - A.I.C. n. 100056011;

astuccio da 3 siringhe da 15 ml - A.I.C. n. 100056023.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l. - via Della Libertà, 1 - Ozzano dell'Emilia - 40064 Bologna.

Oggetto: variazione tipo IB: B.II.f.1 b2 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.f.1 b2 per la specialità medicinale per uso veterinario concernente la modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del condizionamento primario: due mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbocyl 10%»

Provvedimento n. 35 del 4 febbraio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0107/001/IB/014/G

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL 10%.

Confezioni:

1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102602012;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102602024;

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102602036;

1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102602048.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny - Vernois - 70200 Lure (Francia).

Oggetto: variazione tipo IB - aggiunta sito produttivo e rilascio lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del sito produttivo e rilascio lotti: Vetoquinol Biowet SP.ZO.O, ul. Kosynieròw Gdyńskich, 13-14 - 66-400 Gorzòw Wlkp-Polonia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A03237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa Orale»

Provvedimento n. 25 del 26 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «TRIMETHOSULFA ORALE».

Confezioni:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100131010;

tanica da 10000 ml - A.I.C. n. 100131022;

tanica da 5000 ml - A.I.C. n. 100131034;

bag in box da 10000 ml - A.I.C. n. 100131046.

Titolare A.I.C.: industria italiana integratori TREI S.p.A. con sede in Viale Corassori, 62 - 41100 Modena, cod. fisc. 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IA: modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito;

variazione tipo IA: modifica della validità del prodotto finito.

Si autorizza la modifica consistente in un adattamento della composizione quantitativa degli eccipienti del prodotto finito.

Si autorizza, inoltre, la riduzione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita che passa da 5 anni (60 mesi) a 3 anni (36 mesi).

I lotti già in commercio fabbricati da almeno 36 mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati per quanto concerne la modifica della validità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03247

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti 28 gennaio 2011 del Ministero della giustizia, recanti l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile, presso la Corte di Appello di Venezia e presso il tribunale di Bassano del Grappa. (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2011).

La pubblicazione dei decreti citati in epigrafe, riportati alle pagine 36 e 37 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi annullata. Gli stessi decreti, nella loro integralità ed originalità, sono pubblicati rispettivamente alle pagine 19 e 20 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

11A03716

Comunicato relativo ai decreti 28 gennaio 2011 del Ministero della giustizia, recanti l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile, presso i Tribunali di Verona, Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova. (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2011).

La pubblicazione dei decreti citati in epigrafe, riportati da pagina 2 a pagina 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve ritenersi annullata. Gli stessi decreti, nella loro integralità ed originalità, sono pubblicati dalla pagina 20 alla pagina 24 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

11A03719

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-064) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.